

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

91.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE		PAG.
Sostituzioni:	PAG.	
PRESIDENTE	1205	GRANATI CARUSO MARIA TERESA 1212 1213, 1215
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		VIOLANTE LUCIANO 1213, 1214
Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285)	1206	Votazione segreta:
PRESIDENTE 1206, 1207, 1208, 1209, 1210		PRESIDENTE 1215
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1206	
ONORATO PIERLUIGI 1208, 1210		La seduta comincia alle 9,40.
RIZZO ALDO, <i>Relatore</i> 1206, 1207 1208, 1209, 1210		PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		(È approvato).
Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia (Approvato dal Senato) (3537)	1211	Sostituzioni.
PRESIDENTE 1211, 1213, 1214, 1215		PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, il deputato Di Vagno è sostituito dal deputato Labriola.
CARTA GIANUARIO 1212		
CASINI CARLO 1212, 1215		
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1213	

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi ».

Nel corso della precedente seduta ci eravamo fermati all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti di cui darò, per chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 4.

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sono, altresì, dovuti al padre o alla madre o al parente o all'affine o al conoscente del minore degli anni quattordici che provveda al suo accompagnamento.

Il disposto di cui al comma che precede si applica anche nel caso di persona che accompagna il testimone non vedente o affetto da altre forme di grave invalidità adeguatamente documentate.

Per i testimoni che si trovino nell'impossibilità di far fronte alle spese di trasferta valgono le disposizioni di cui agli articoli 145 e 146 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante avevano presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere la seguente rubrica: « Indennità e rimborso spese a favore degli accompagnatori ».

Sostituire, al primo comma, le parole: « di trasferta » *con le altre:* « di cui all'articolo 2 ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti dell'onorevole Onorato. Il primo risponde ad esigenze di chiarezza della legge ed il secondo è necessario perché abbiamo modificato l'articolo 2, prevedendo l'indennità di soggiorno, oltre a quella di trasferta.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Onorato ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Onorato ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Rizzo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

« Le disposizioni contenute negli articoli precedenti devono essere nominativamente indicate nell'avviso con il quale il testimone è citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo si illustra da sé. È necessario specificare nell'avviso, anche se sommariamente, i diritti di cui gode il testimone assieme alle conseguenze derivanti dalla sua mancata presentazione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un dovere civico. Pertanto, prego il relatore di ritirare l'articolo aggiuntivo.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Non credo di poter accogliere l'invito del rappresentante del Governo perché ritengo necessario il mio articolo aggiuntivo. Infatti, si tratta di materia non conosciuta dal testimone il quale, avendo conoscenza delle indennità a lui spettanti, può essere invitato a presentarsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I testimoni non dovrebbero aver bisogno di essere « invogliati ». Sono quindi contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 4-bis presentato dal relatore, contrario il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida a domanda degli interessati le indennità e le spese spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria presso la quale è addetto, nonché agli altri soggetti aventi diritto in base alle precedenti disposizioni, emettendo i relativi ordini di pagamento.

Avverso tali provvedimenti, costituenti titolo esecutivo, il testimone o gli altri soggetti aventi diritto possono proporre ricorso in via amministrativa al capo dell'ufficio giudiziario presso cui il testimone è stato chiamato a deporre, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordine di pagamento.

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Liquidazione delle indennità e delle spese ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento per le ragioni in precedenza esposte.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il trattamento economico previsto per i testimoni è esteso ai depositari pubblici o privati di documenti, chiamati in relazione a detta qualità innanzi all'autorità giudiziaria nel processo civile o penale.

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Trattamento per i depositari dei documenti ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso e con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Ai custodi in materia civile e penale spetta, nei casi previsti dalla legge, una indennità giornaliera di lire 1.000.

Se la custodia si protrae per oltre sessanta giorni, l'indennità predetta è ridotta della metà per ogni altro dei giorni successivi.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Ove la custodia comporti attività di conservazione o di amministrazione particolarmente complesse, anche in relazione al valore, alla qualità e quantità delle cose, l'indennità di cui al primo comma può essere aumentata fino a lire quindicimila giornaliera.

Il giudice può autorizzare il custode, ove ciò sia indispensabile per la conservazione od amministrazione del bene pignorato o sequestrato ovvero assoggettato ad apposizione di sigilli, a sostenere spese o ad avvalersi dell'ausilio di prestatori di opera.

La liquidazione è effettuata, quanto al compenso degli ausiliari, secondo i criteri stabiliti nella legge 8 luglio 1980, n. 319, e quanto alle spese, in base a nota specifica corredata dalla corrispondente documentazione.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere la seguente rubrica: « Indennità per i custodi ».

Al quarto comma, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « La relativa liquidazione è effettuata, quanto alle spese, in base alla nota specifica corredata dalla corrispondente documentazione, e quanto al compenso agli ausiliari, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento Onorato e Fracchia.

Per quel che riguarda il secondo, concordo con l'esigenza di specificare il riferimento all'articolo 7 e non genericamente alla legge n. 319 del 1980. Tale articolo, al primo comma, recita: « I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione ». Sin qui ci si muove in linea con quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge. Il secon-

do comma dell'articolo 7 della legge del 1980 dispone altresì che: « Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie ». A me pare che tale disposizione debba essere tenuta presente anche per quel che riguarda la liquidazione delle spese sostenute dal custode. Non è opportuno che si faccia riferimento alla documentazione, dato che tale riferimento potrebbe far presumere che il giudice è tenuto alla liquidazione nell'ammontare della spesa indicata nelle note presentate dal custode.

Per queste ragioni presento un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 7, pregando il collega Onorato di ritirare il proprio, poiché da esso risulta con chiarezza che la liquidazione delle spese opera per i prestatori d'opera e per tutti i casi in cui le spese sono autorizzate dal giudice, anche se è data al magistrato la facoltà di escludere dal rimborso quelle non giustificate.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Rizzo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La liquidazione del compenso degli ausiliari e delle spese sostenute dal custode è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La possibilità del controllo sulla documentazione era già stata regolata precedentemente, per cui non può esserci dubbio alcuno. Sono pertanto contrario all'emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma.

PIERLUIGI ONORATO. Ritiro il mio emendamento al quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 7, contrario il Governo, restando inteso che se appro-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

vato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La liquidazione dell'indennità e delle spese spettanti al custode è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero competenti in base alla normativa vigente.

La liquidazione è comunicata al custode ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il custode, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero.

Il procedimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per quanto compatibili. Il tribunale o la corte, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, possono, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte possono chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Liquidazione e ricorso ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato e Fracchia, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso e con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Il diritto alle indennità e al rimborso delle spese stabilite negli articoli precedenti si prescrive in un anno dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2954 e seguenti del codice civile.

I mandati relativi di pagamento vanno presentati per la riscossione non oltre duecento giorni dalla data di essi.

Nello stesso termine di cui al primo comma si prescrive il diritto agli onorari, alle indennità ed al rimborso delle spese spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, come previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Prescrizione e decadenza ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole anche a questo emendamento; dichiaro sin d'ora di essere favorevole a tutti gli altri emendamenti riguardanti le rubriche che sono stati presentati.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento e agli altri analoghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato e Fracchia, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere la seguente rubrica: « Adeguamento periodico delle indennità ».

Sostituire le parole: « può essere » con l'altra: « è ».

Aggiungere, alla fine, le parole: « in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Mi pare opportuno il secondo emendamento dei colleghi Onorato e Fracchia perché, con l'at-

tuale dizione dell'articolo, sembra che sussista una discrezionalità del Governo in materia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 10.

« Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è adeguata la misura delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Invito il collega Onorato a ritirare i suoi emendamenti — tranne quello relativo alla rubrica cui in precedenza mi sono dichiarato favorevole — in quanto essi sono recepiti dall'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10, testé letto dal presidente.

PIERLUIGI ONORATO. Ritiro i miei due ultimi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, il primo emendamento Onorato e Fracchia, aggiuntivo di una rubrica.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10, restando inteso che, se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Sono abrogati il capo I e il capo VI del titolo I del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, l'articolo 27 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, l'articolo 107 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, la legge 13 luglio 1965, n. 836, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Norme abrogate ».

Lo pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso e con la modifica testé riportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire annue 6.660.000.000, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Gli onorevoli Onorato e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica: « Copertura finanziaria ».

Lo pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, restando inteso che se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

L'emendamento ed il relativo articolo, come gli altri approvati in via di massima, saranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 15,35.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia (Approvato dal Senato) (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia », già approvato dal Senato nella seduta del 1° luglio 1982.

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta avevamo esaurito la discussione sulle linee generali del disegno di legge. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto, su conforme parere dei prefetti, ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata - nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di ruolo, secondo le modalità di cui alla legge 2

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

aprile 1968, n. 482, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

In qualità di relatore, comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso un parere condizionato, del seguente tenore: « Considerato che il provvedimento appare anomalo rispetto alla esigenza di assicurare all'amministrazione personale di ruolo attraverso pubblici concorsi; ritenuto, comunque, che occorre assicurare la possibilità di disporre di personale sia pure provvisorio, che risolva esigenze immediate dell'amministrazione della giustizia; esprime parere favorevole a condizione che venga soppresso il riferimento alla legge 22 aprile 1968, n. 482, che non potrebbe trovare pratica applicazione data la mancanza di riferimento ai posti da coprire; che venga soppresso anche il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le cui norme sono in aperto contrasto con quelle di cui al provvedimento in esame; che venga soppressa la previsione di un parere del prefetto, avendo l'amministrazione della giustizia i mezzi per accertare l'idoneità delle persone da assumere. La I Commissione, inoltre, raccomanda di riconsiderare il limite di età fissato in 60 anni in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, nonché la norma di cui all'articolo 5 che potrebbe dar luogo a un notevole contenzioso. Si segnala, inoltre, la necessità di tener presente che, dato il lungo periodo previsto per l'assunzione, lo sbocco prevedibile del provvedimento è quello di una sistemazione del personale che verrà assunto ».

Con tale parere si mira, in effetti, ad eliminare una incongruenza contenuta nel testo, e dovuta ad un errore materiale di stesura; infatti, l'articolo 1 avrebbe dovuto contenere un inciso in base al quale si stabilisse la deroga sia alla legge n. 482 del 1968, sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971. In realtà, la legge n. 482 prevede assunzioni privilegiate per categorie speciali, mentre tali

non sono, a questo effetto, gli autisti ai quali qui si fa riferimento; il decreto presidenziale n. 276, poi, stabilisce condizioni, per le assunzioni straordinarie, che qui vengono completamente ignorate, dal momento che nel disegno di legge si prevede un'assunzione che dura un anno e prorogabile fino a due anni (il decreto n. 276 stabilisce invece il limite massimo di un trimestre, non prorogabile).

Gli onorevoli Granati Caruso e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: « su conforme parere dei prefetti ».

Sostituire le parole: « secondo le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, ed » *con le parole:* « in deroga ».

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Gli emendamenti che abbiamo presentato intendono recepire le condizioni indicate nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, la quale pone in sostanza in evidenza la non applicabilità di questo testo di legge qualora fossero mantenuti i riferimenti alla legge n. 482 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 276. In particolare non si comprende, in effetti, quale sia il rapporto tra questo articolo 1 e la richiamata legge n. 482, che disciplina il collocamento obbligatorio degli invalidi. Perciò, con il nostro secondo emendamento precisiamo che le assunzioni in questione debbono avvenire non « secondo le modalità » ma « in deroga » ai due citati testi di legge. Il primo emendamento, poi, elimina il parere da doversi esprimere da parte dei prefetti.

CARLO CASINI. Sono d'accordo su queste modifiche.

GIANUARIO CARTA. Sono anch'io d'accordo, dal momento che dobbiamo adeguarci al parere della I Commissione af-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

fari costituzionali; continuo però a ritenere che sarebbe risultato utile il parere del prefetto.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Anch'io, come relatore, mi dichiaro favorevole agli emendamenti, che recepiscono il parere della I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione il primo emendamento Granati Caruso e Violante.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Granati Caruso e Violante.

(È approvato).

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.

Gli onorevoli Granati Caruso e Violante hannò presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « sessantesimo anno » *con le altre:* « cinquantesimo anno ».

Nella mia qualità di relatore, devo far presente che la I Commissione affari costituzionali raccomanda di « riconsiderare il limite di età fissato in 60 anni in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 ».

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Il nostro emendamento, infatti, tiene conto del parere della I Commissione. Il disegno di legge in esame allarga « maglie » già ampie senza prevedere alcun filtro ed alcuna garanzia per queste assunzioni: in più, vogliamo assumere dei vecchi! Un autista di macchine blindate, una persona cioè che presta un servizio tanto delicato che richiede il massimo dei riflessi, non può avere 60 anni.

PRESIDENTE. Non è detto che debba per forza avere 60 anni, essendo questo il limite massimo fissato.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La disposizione in esame mira ad ampliare le possibilità di reperimento del personale autista che può essere scelto tra i militari in pensione.

Desidero, inoltre, far presente che ci sono dei magistrati che non devono muoversi che in città per cui non hanno bisogno necessariamente di personale giovane con grandi riflessi, ma di qualcuno di fiducia che li accompagni. Per queste ragioni invito i presentatori a ritirare lo emendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo l'emendamento vista la necessità di una rapida approvazione del provvedimento. In ogni caso, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista voterà a favore di quest'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 4 al 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei me-

desimi posti nelle rispettive piante organiche.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

(È approvato).

ART. 6.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 6.500.000.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Non intendo certamente ripetere quanto detto in sede di discussione sulle linee generali. Facendo questa dichiarazione di voto a nome del gruppo comunista, desidero solo ribadire che noi siamo seriamente allarmati per la scelta di politica del personale compiuta dal Governo; scelta che, sia pure con riferimento ad un problema particolare qual è quello dell'assunzione degli autisti, fa emergere la tendenza a derogare alle norme generali che regolano le assunzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il disegno di legge, inoltre, non fa riferimento, nel suo meccanismo, ad alcun criterio definito, essendo, al contrario, basato sulla più assoluta discrezionalità.

A prescindere dalle questioni di principio, riteniamo che le disposizioni votate possano creare dei precedenti che, in futuro, potranno a loro volta indurre tensioni. Purtroppo non vediamo come il Governo possa risolvere, da qui a due anni — nel momento cioè in cui scadrà il periodo di servizio del personale in questione ed i posti resisi vacanti dovranno essere coperti da altro personale assunto secondo i canali regolari — il problema della collocazione degli autisti assunti con questa legge. La sola azione possibile del Governo sarà probabilmente quella di presentare un disegno di legge a sanatoria per il « precariato » che stiamo creando oggi. La via dei concorsi non mi pare abbia dato particolari risultati, e non credo ne darà tra due anni a meno che non si pensi a concorsi a carattere regionale che consentano di eliminare le differenze tra nord e sud relativamente alla copertura degli organici.

Ribadendo in conclusione che l'unico modo per risolvere davvero i problemi è quello di avviare una seria e coerente politica del personale, dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento, evitando di esprimersi in modo più negativo perché non intende certo assumersi la responsabilità di « tenere ferme in garage » le macchine blindate destinate ai magistrati.

CARLO CASINI. Esprimo il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al disegno di legge in esame, e per le stesse ragioni che ha menzionato, alla fine del suo intervento, la collega Granati Caruso: la quale, però, è incoerente nell'annunciare un'astensione da parte del suo gruppo, dal momento che contemporaneamente riconosce un'esigenza reale da una parte, ed un rischio effettivo dall'altra.

Il concorso precedente ha avuto un esito negativo, perché non ci sono state né un'adeguata partecipazione, né un'adeguata preparazione dei partecipanti. Poiché questo disegno di legge risponde ad una effettiva esigenza, riconosciuta dalle varie parti, noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Alcune osservazioni fatte dalla collega Granati Caruso trovano riscontro in una precisa realtà: infatti, questi posti erano già andati a concorso, attraverso le leggi ordinarie, ma avendo noi unificato le vacanze dei posti e delle sedi, siamo pervenuti a provvedimenti di carattere particolare, in deroga alle norme generali. Aggiungo — con riferimento alla materia specifica in oggetto — che il fatto che il capo di un ufficio giudiziario abbia la possibilità di scegliere un autista, nell'ambito di un rapporto di fiducia, mi sembra abbastanza opportuno e comprensibile, data l'attuale situazione che stiamo vivendo. A nome del gruppo socialista, pertanto, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia » (*Approvato dal Senato*) (3537):

Presenti	28
Votanti	18
Astenuti	10
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco Gerardo, Carpino, Carta, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Labriola, Felisetti, Gitti, Pucci, Raffaelli Mario, Reggia-

ni, Revelli, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Trantino, Vernola.

Si sono astenuti:

Boato, Bottari, Cantelmi, Fracchia, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Salvato e Violante.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO